

## QUESITI

---

**ALESSANDRO PASTA**

### **Accessoria nel giudizio principale, inerme in quello cautelare: la parte civile nel processo penale**

SOMMARIO: 1. Parte civile e giurisprudenza costituzionale - 2. I poteri della parte civile in ambito cautelare reale - 3. Considerazioni conclusive.

#### **1. Parte civile e giurisprudenza costituzionale**

Che, «di per sé, il diritto per il danneggiato dal reato di esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale»<sup>1</sup> è un'affermazione sulla quale non si può che convenire: il diritto di «agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» (art. 24 Cost.) può senza dubbio essere esercitato nel «giusto processo regolato dalla legge» (art. 111 Cost.) civile o amministrativo, e non necessariamente in quello penale. Il legislatore è quindi libero di non dare alcuno spazio in quest'ultima sede alle richieste di risarcimento del danno derivante da reato o, in alternativa, può stabilire norme che permettono al danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale.

Si tratta di una scelta tutt'altro che agevole, che richiede l'analisi d'interessi di diversa natura, variabili nel tempo<sup>2</sup>, e che spesso si contrappongono.

Da una parte la decisione di consentire l'esercizio dell'azione civile nel processo penale rimetterebbe al «danneggiato la scelta sull'opportunità di avvalersi degli strumenti di indagine e dei mezzi di acquisizione delle prove propri di questo processo, ovvero di utilizzare, in sede civile, le presunzioni probatorie stabilite dalla legge in determinate materie»<sup>3</sup>, e troverebbe giustificazione

---

<sup>1</sup> Corte cost., n. 98 del 1996, in *Cass. pen.*, 1996, 2481, con nota di POTETTI, *Modifica dell'imputazione e costituzione di parte civile*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, con nota di QUAGLIERINI, *Contestazioni suppletive in dibattimento e costituzione di parte civile*. L'affermazione è ribadita in Corte cost., n. 124 del 1999, in *Giur. cost.*, 1999, 1036. Che «la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancita dall'art. 24 della Costituzione, non eleva a regola costituzionale quella del *simultaneus processus*» è affermato anche da Corte cost., 28 febbraio 1996, n. 60, in *Cass. pen.*, 1996, 1742, con nota di RIVELLO, *Dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale l'art. 270 c.p.m.p., che impediva la costituzione di parte civile nel processo penale militare*.

<sup>2</sup> Ad es., in modo piuttosto sommario, tanto più è inefficiente il processo civile, tanto più è desiderabile favorire l'azione civile nel processo penale. D'altra parte, tanto più è inefficiente il processo penale, tanto meno desiderabile è l'aggiunta di ulteriori attività processuali (per tacere dell'incidenza delle scelte di politica legislativa penale: di regola consentire la costituzione di parte civile in un processo, per esempio, per furto o per lesioni comporta conseguenze del tutto diverse rispetto a quelle che si hanno in un processo per *insider trading*).

<sup>3</sup> Corte cost., n. 60 del 1996, cit. Proprio la possibilità di giovare dell'attività processuale del pubblico ministero e di «ottenere, tutto sommato con poco dispendio di energie, soddisfazione delle proprie pretese» sembra essere la ragione principale per cui il legislatore del 1988 non è riuscito, nonostante le proprie intenzioni, a «realizzare l'auspicato esodo delle iniziative dei danneggiati verso le sedi naturali

«oltre che nella necessità di tutelare un legittimo interesse della persona offesa dal reato - nell'unicità del fatto storico, valutabile sotto il duplice profilo dell'illiceità penale e dell'illiceità civile, realizzando così non solo un'esigenza di economia dei giudizi, ma anche evitando un possibile contrasto di pronunce»<sup>4</sup>.

Dall'altro lato, proprio ragioni di economia processuale - valutate però in riferimento al solo processo penale, e non all'intero sistema - suggerirebbero una soluzione opposta, poiché la presenza di una parte non necessaria nel processo penale potrebbe rivelarsi «un grave intralcio [...], confliggendo con le esigenze di speditezza»<sup>5</sup>. Attribuendo quindi preminenza a quest'interesse un legislatore potrebbe decidere di mantenere una netta linea di separazione tra i due giudizi senza «incide[re], in modo apprezzabile, sul diritto costituzionalmente garantito della difesa»<sup>6</sup> del danneggiato, che potrebbe esercitare quel diritto in sede civile. In nessun caso «la separazione dell'azione civile dal processo penale» può «essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale: essa costituisce una modalità di detta tutela, che generalmente è alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale, come nella specie, quello [...] alla speditezza del processo penale»<sup>7</sup>.

Se un legislatore dovesse optare per la separazione dei due giudizi, ogni questione relativa al risarcimento del danno - quella della legittimazione a esercitare l'azione civile nel processo penale, quella dei mezzi previsti per far valere il diritto al risarcimento - nemmeno si porrebbe, così come non si porrebbe alcun problema di compatibilità con le norme costituzionali (sempre che, in sede civile, fosse garantito il diritto di agire per il risarcimento).

Se invece venisse adottata la soluzione opposta, e al danneggiato fosse permesso l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, il legislatore subirebbe una limitazione della propria discrezionalità, poiché le norme della Costituzione - ininfluenti quanto alla scelta della separazione/cumulo dei due giu-

---

deputate alla trattazione dei loro interessi» (DIDDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, 298).

<sup>4</sup> Corte cost., n. 532 del 1995, in *Cass. pen.*, 1996, 1370, con nota di POTETTI, *Corte cost. n. 532/95: perplessità in tema di prova contraria*; in *Dir. pen. proc.*, 1996, 820, con nota di COMUCCI, *Parte civile e diritto alla "prova contraria"*; in *Foro it.*, 1997, I, c. 402, con nota di CANZIO, «Diritto» alla prova, *prova contraria e parte civile*.

<sup>5</sup> Corte cost., n. 166 del 1975, in *Giur. cost.*, 1975, 1441.

<sup>6</sup> Corte cost., n. 166 del 1975, cit.

<sup>7</sup> Corte cost., n. 171 del 1982, in *Giur. cost.* 1982, 1739.

dizi - tornerebbero a dispiegare i loro effetti<sup>8</sup>.

Pur «muovendosi dall'esigenza di privilegiare una disciplina fondata sul principio della separazione dei giudizi» e «con il preciso intento di non incoraggiare comunque la costituzione di parte civile»<sup>9</sup>, il legislatore del 1988 ha deciso di imboccare questa seconda via<sup>10</sup>, esponendo le proprie decisioni al controllo della Corte costituzionale.

I riferimenti costituzionali tradizionalmente invocati sono due: l'articolo 3 e il primo comma dell'art. 24 Cost.

Nonostante questa seconda disposizione compaia pressoché in ogni ordinanza di rimessione, a fatica la Corte potrebbe censurare la normativa sulla sua base: una volta accertato che il legislatore ha assicurato la tutela del diritto al risarcimento e alle restituzioni in sede civile o amministrativa, viene infatti a mancare ogni spazio per un intervento del Giudice delle leggi, il quale - per non invadere il campo del legislatore - non può che affermare che sussiste la «violazione dell'art. 24, co. 1, Cost. soltanto se l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno nel processo penale si profilasse come l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del soggetto al quale il reato ha recato danno»<sup>11</sup>, solo «se la via del processo penale fosse l'unica e non si fosse prevista altra forma di tutela giurisdizionale»<sup>12</sup>, la qual cosa non si verifica, appunto, finché esistono altre vie per assicurare al danneggiato il proprio diritto al risarcimento.

Su queste basi è stata emessa una delle prime e più importanti pronunce sulla regolamentazione dell'azione civile prevista dal codice Vassalli. In quell'occasione la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 24, co. 1, Cost., dell'art. 444, co. 2, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che il giudice, in caso di costituzione di parte civile, dovesse decidere sulla domanda di risarcimento nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché «a quanti si ritengono danneggiati da un reato è data, prima ancora della possibilità di esercitare la relativa azione civile in sede penale, la possibilità di proporla davanti al giudice civile, senza preclusioni di sorta»<sup>13</sup>; «se è pur

---

<sup>8</sup> Soprattutto, come si vedrà a breve, tramite l'art. 3 Cost. e il principio di uguaglianza lì enunciato.

<sup>9</sup> Entrambe le citazioni sono tratte dalla *Relazione prog. prelim. c.p.p.*, in GU 24 ottobre 1988, n. 250, Suppl. ord. n. 2

<sup>10</sup> Sulle ragioni della scelta e sul dibattito che l'ha preceduta, v. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Uberti-Voena, vol. VIII, Milano, 2003, 21 ss.

<sup>11</sup> Corte cost., n. 443 del 1990, in *Giur. cost.*, 1990, 2633.

<sup>12</sup> Corte cost., n. 192 del 1991, in *Giur. cost.*, 1991, 1797.

<sup>13</sup> Corte cost., n. 443 del 1990, cit., la quale ha invece ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 444,

vero che la necessità o di far riprendere il cammino al processo civile o di instaurarlo *ex novo* comporterà altre non brevi attese, peraltro valutabili a suo tempo sotto forma di ulteriori danni, la limitazione (non la vanificazione) della tutela complessivamente prevista per il danneggiato non può dirsi priva di giustificazioni<sup>14</sup>, dovendosi tenere conto della scelta legislativa di garantire «le esigenze di speditezza del processo penale»<sup>15</sup>.

Insomma, una volta che la Corte ha accertato che il legislatore ha offerto al danneggiato una via alternativa, magari più tortuosa, ma comunque esistente, per soddisfare le proprie istanze di risarcimento, non può che dichiarare di non aver alcuno spazio di intervento, non potendo ravvisare la violazione del primo comma dell'art. 24 Cost.

Ciò, è il caso di sottolineare, non significa che non esistano in astratto soluzioni differenti, che la normativa in vigore sia la più opportuna, che non siano

secondo comma, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo eventualmente disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. Secondo la Corte, infatti, in questo caso il potere di decisione sottratto al giudice penale dall'art. 444, seconda parte, secondo periodo, c.p.p. concerneva un oggetto non così strettamente collegato alla sentenza di condanna per la responsabilità civile da poter essere concepito anche indipendentemente da essa (i.e. la statuizione relativa alle spese processuali sostenute dalla parte civile).

<sup>14</sup> Corte cost., n. 443 del 1990, cit.

<sup>15</sup> Corte cost., n. 443 del 1990, cit., che sul punto richiama Id., n. 166 del 1975, cit..

Per queste stesse ragioni è stata dichiarata non fondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 c.p.p. «nella parte in cui stabilisce che la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, in relazione all'art. 24 l. 4 dicembre 1969, n. 990, che attribuisce all'avente diritto al risarcimento dei danni da incidente stradale la facoltà di richiedere in via di urgenza, con provvedimento sommario, anticipatorio della decisione a cognizione piena, l'attribuzione di una somma di denaro» (Corte cost., n. 192 del 1991, in *Giur. cost.*, 1991, 1797): da una parte - ha osservato la Corte - l'esclusione del danneggiato dalla fase delle indagini è direttamente connessa alla volontà del legislatore di dare «prevalenza alla esigenza di non aggravare oltre misura questa fase, che si è voluta la più spedita possibile»; dall'altra, i diritti del danneggiato sono comunque tutelati, giacché, «indipendentemente dal processo penale e dall'inserimento in esso dell'azione civile, il danneggiato può promuovere l'azione di risarcimento dei danni direttamente dinanzi al giudice civile e chiedergli il provvedimento anticipatorio senza subire alcuna preclusione o impedimento».

Questi principi, già enunciati nel periodo di vigenza del codice Rocco (v. ad es. Corte cost., n. 171 del 1982, cit.), sono stati costantemente ribaditi dalla Corte costituzionale anche durante la vigenza dell'odierno codice. È stato così, per esempio, quando è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 448, co. 3, c.p.p. (nella formulazione precedente alla l. 16 dicembre 1999, n. 479) nella parte in cui precludeva la pronuncia sul capo civile nel caso di sentenza di applicazione della pena emessa dopo la chiusura del dibattimento (Corte cost., n. 185 del 1994, in *Giur. cost.* 1994, 1656), o del quarto co. dell'art. 459 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva «che il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile nel processo penale» (Corte cost., n. 124 del 1999, cit., 1036, la quale ha tra l'altro sottolineato come «risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità di parte»).

immaginabili vie alternative che meglio potrebbero tutelare il danneggiato; «il costituzionalmente preferibile sta all'interno, al centro del costituzionalmente legittimo, ma non lo esaurisce; non c'è una ed una sola soluzione conforme alla costituzione, ma varie, tra le quali conviene argomentare alla ricerca della migliore»<sup>16</sup>. La Corte non può intervenire per indicare la via che, in base al proprio giudizio, sarebbe migliore, ma solo censurare eventuali scelte del legislatore contrarie alla Costituzione.

Nei rari casi in cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa, più che sull'art. 24 Cost., ha basato la propria decisione sull'art. 3 Cost., che pone il divieto di arbitrarie distinzioni normative tra situazioni omologhe e arbitrarie parificazioni fra situazioni differenti.

Facendo leva sull'art. 3 Cost., nel 1994, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 600, co. 3, c.p.p. nella parte in cui prevedeva che il giudice d'appello potesse disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria «quando possa derivarne grave e irreparabile danno», anziché «quando ricorrono gravi motivi»<sup>17</sup>.

Due anni dopo, sempre basandosi sull'art. 3 Cost., la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 270 del codice penale militare di pace<sup>18</sup>, che impediva l'esercizio dell'azione civile nei procedimenti di competenza del giudice militare, ponendosi solo in apparenza su una linea di discontinuità rispetto al passato<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> FERRUA, *I poteri probatori del giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni unite e dogmatismo della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1081.

<sup>17</sup> Corte cost., n. 353 del 1994, in *Cass. pen.* 1995, 267. Individuando come *tertium comparationis* l'art. 283 c.p.c. nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990, che non prevedeva specifici presupposti per la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione - disposta *ope iudicis* in casi determinati - della sentenza di primo grado, la Corte non ha ravvisato alcuna razionale giustificazione al fatto che, una volta disposta l'immediata esecutività *ex lege* della condanna al pagamento della provvisoria, il terzo comma dell'art. 600 c.p.p. dettasse «una regola diversa, in ordine al potere di inibitoria del giudice di appello, rispetto al menzionato art. 283 c.p.c.: la diversità di disciplina cui è assoggettata, sotto lo specifico aspetto qui in considerazione, l'azione civile di restituzione o di risarcimento del danno derivante da reato - e, correlativamente, la posizione del debitore -, a seconda che l'azione medesima sia esercitata in sede propria o nell'ambito del processo penale, integra, pertanto, la violazione del principio di eguaglianza» (Corte cost. n. 353 del 1994, cit.).

<sup>18</sup> Corte cost., n. 98 del 1996, cit. In quell'occasione la Corte, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 270, co. 2, dello stesso codice, nella parte in cui era prevista la sospensione obbligatoria del giudizio civile fino all'esito di quello penale militare.

<sup>19</sup> La disposizione era stata infatti sottoposta a scrutinio di costituzionalità due volte nel ventennio precedente, ma sia nel 1977 (Corte cost., n. 106 del 1977, in *Giur. cost.*, 1977, 812, con nota di VENDITTI, *Azione civile e processo penale militare*), che nel 1989 (Corte cost., n. 78 del 1989, in *Giur. cost.*, 1989, 399), la Corte era giunta a un giudizio di non fondatezza «ritenendo che la legittimità della singola norma che ammette od esclude l'esperibilità dell'azione civile nel giudizio penale fosse da valutare anche e

Ma gli interventi del Giudice delle leggi sulla normativa che regola l'azione civile sono stati pochissimi anche in riferimento all'art. 3 Cost., e la ragione non è difficile da individuare: in assenza d'ingiustificate distinzioni normative tra situazioni omologhe la Corte non può e non deve intervenire.

Che la Corte abbia seguito un orientamento rigoroso emerge con chiarezza dalle pronunce che si sono susseguite nell'ultimo ventennio sulla normativa relativa ai mezzi con i quali la parte civile può far valere le proprie ragioni. Il Giudice delle leggi ha sempre adottato una linea molto cauta e, anzi, in alcune

---

soprattutto in relazione al generale quadro dei rapporti tra le giurisdizioni delineato dal legislatore ordinario» (così Corte cost., n. 98 del 1996, cit. nel compendiare quanto stabilito dalle due pronunce appena citate).

Mutato *tertium comparationis* (la disciplina del processo penale ordinario: era entrato in vigore il codice Vassalli), mutava anche il giudizio sull'art. 270 c.p.m.p. Secondo la Corte la persona danneggiata dal reato, «ove il presunto responsabile sia sottoposto a processo militare, non può in alcun modo esercitare l'azione civile prima che quel processo sia definito, né in sede penale - stante il divieto [posto dal primo comma dell'art. 270 c.p.m.p.] - né in sede civile, a causa della sospensione obbligatoria del giudizio civile fino all'esito del giudizio penale, disposta dal secondo comma del medesimo art. 270. Il termine di raffronto costituito dalla disciplina di diritto comune esprime, invece, un principio del tutto opposto, in base al quale il danneggiato dal reato può usufruire subito della scelta tra entrambe le vie, ciascuna delle quali consente l'esercizio immediato del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi». Stando così le cose, «l'attuale differenziazione, nel processo militare, delle modalità di esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa non può che ritenersi lesiva degli artt. 3 e 24 Cost. La citata decisione n. 78 del 1989 aveva affermato: "nessuna limitazione, se non temporale, del diritto d'azione subisce il danneggiato da reato militare". Ma se detta "limitazione temporale" era coerente al sistema sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, il quale anche prevedeva, all'art. 24, la sospensione dell'azione civile fino al definitivo accertamento dei fatti in sede penale, non è più possibile ritenerla legittima ora che il termine di raffronto è costituito dall'attuale codice di procedura penale, il cui art. 75, co. 2, consente l'esercizio immediato dell'azione civile nella sede propria, senza alcuna sospensione sino all'esito del giudizio penale» (Corte cost., n. 98 del 1996, cit.).

In assenza «di speciali o preminenti ragioni che giustificino la disciplina in esame, l'attuale differenziazione, nel processo militare, delle modalità di esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa non può che ritenersi lesiva degli artt. 3 e 24 Cost.» (Corte cost., n. 98 del 1996, cit.). Quanto alle «speciali o preminenti ragioni» che giustificerebbero una deroga al principio di uguaglianza, la Corte ha citato l'esempio dell'«esclusione della parte civile nel processo penale minorile, che ha una sua significativa motivazione nel tutelare la personalità del minore dalle tensioni che può sviluppare la presenza dell'accusa privata» (Corte cost., n. 98 del 1996, cit.).

Coerentemente con questa affermazione, quando l'anno successivo è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo co., Cost., nella parte in cui prevedeva che nel processo penale davanti al tribunale per i minorenni non era ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato, la Corte ha dichiarato la questione non fondata, osservando che «le esigenze che hanno indotto il legislatore a vietare la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di imputati minorenni assumono ragionevolmente un risalto preminente rispetto alla tutela degli interessi del danneggiato dal reato all'interno del procedimento penale minorile», ossia «l'esigenza primaria del recupero del minore, a cui è ispirato, anche alla luce degli artt. 27, co. 3, e 31, co. 3, Cost., il relativo procedimento penale» (Corte cost., 1997 n. 443, in *Cass. pen.*, 1998, 1305).

occasioni si è attirata delle critiche per l'eccessiva circospezione, come è accaduto per esempio nel 1995, quando è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 495, co. 2, c.p.p., nella parte in cui la norma non attribuiva alla parte civile il diritto all'ammissione delle prove indicate a carico dell'imputato sui fatti oggetto della prova a discarico: secondo la Corte è «nella non equiparabilità tra parti principali e necessarie del processo penale e parte civile, la cui presenza è solo eventuale, nonché tra gli interessi di cui ciascuna è rispettivamente portatrice, che si giustifica il diverso trattamento in ordine all'ammissione delle prove ex art. 495, co. 2»<sup>20</sup>.

In coerenza con questi principi è stata ritenuta manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento dell'art.

---

<sup>20</sup> Corte cost., n. 532 del 1995, cit. Secondo questa pronuncia «l'azione per il risarcimento o le restituzioni ben può avere *ab initio* una propria autonomia nella naturale sede del giudizio civile - con un iter del tutto indipendente rispetto al giudizio penale -, nel quale non sussistono quei condizionamenti che, viceversa, la legge impone nel caso in cui si sia preferito esercitare l'azione civile nell'ambito del procedimento penale»; questi condizionamenti sono «giustificati dal fatto che oggetto dell'azione penale è l'accertamento della responsabilità dell'imputato». D'altra parte, prosegue la Corte, «la medesima norma impugnata, pur qualificando come diritto l'ammissione delle prove per le parti principali, non preclude affatto alla parte civile la facoltà di presentare anch'essa le proprie richieste», «senza che a ciò corrisponda un dovere per il giudice di ammetterla». Del resto va ribadito che la posizione della parte civile è «del tutto analoga a quella dello stesso imputato il quale - è appena il caso di ricordare - non ha diritto alla controprova sui fatti oggetto delle prove in ordine alla responsabilità civile, introdotte dalla parte civile»).

In questo caso l'interpretazione della Corte pare, effettivamente, sin troppo restrittiva.

È vero che il co. 2 dell'art. 495 c.p.p. stabilisce che ad aver diritto all'ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico è l'imputato, e che lo stesso diritto ha il pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico (mentre nulla si dice della parte civile): se non ci fossero altre norme, la decisione della Corte sarebbe ineccepibile, poiché si tratterebbe del tipico caso in cui la parte civile è discriminata rispetto alle parti principali; ma sarebbe la legittima scelta di un legislatore che disciplina in modo diverso situazioni diverse, lasciando al danneggiato la decisione di agire in sede penale (con ciò accettando le limitazioni dalla normativa previste). Ma oltre alla previsione del secondo comma dell'art. 495 c.p.p. c'è anche quella del quarto comma dell'art. 468 c.p.p., la quale stabilisce che «in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento», e allora «ci si deve domandare se non vi sia contraddizione fra la norma dell'art. 468.4 e quella dell'art. 495.2: la prima, riferendosi a "ciascuna parte", sembra riguardare anche le difese della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per l'ammenda; al contrario, la seconda prende in esclusiva considerazione l'imputato e il p.m.» (AMBROSINI, *sub art. 495*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, Torino, 1991, 189).

Senza necessità di ricorrere a una pronuncia d'incostituzionalità, era dunque possibile risolvere il contrasto tra le due disposizioni in senso più favorevole alla parte civile, riconoscendole il diritto alla prova contraria (in questo senso, senza esitazioni, CANZIO, «*Diritto alla prova*, cit., 409-410, COMUCCI, *Parte civile e diritto alla prova*, cit., 822; Potetti, *C. cost. n. 532 del 1995: perplessità in tema di prova contraria*, cit., 1374-1375; RAFARACI, *La prova contraria*, Torino, 2004, 154).

24, co. 1, Cost., del combinato disposto degli artt. 318, 322-*bis* e 325 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo<sup>21</sup>.

La riforma costituzionale del 1999, se ha offerto un nuovo riferimento costituzionale ai giudici rimettenti (il c.d. principio di parità delle parti enunciato dal secondo comma dell'art. 111 Cost.)<sup>22</sup>, non però ha minimamente inciso sull'orientamento della Corte, che non ha abbandonato la sua linea strettamente osservante del principio di legalità.

Mantenendo ben separate le questioni inerenti ai profili penali del processo da quelli civili<sup>23</sup>, il Giudice delle leggi ha sempre resistito alla tentazione di so-

<sup>21</sup> Corte cost., n. 424 del 1998, in *Cass. pen.*, 1999, 1094.

<sup>22</sup> In realtà l'appiglio è solo apparente: non è cambiato nulla. Nel processo penale ogni discriminazione tra imputato e danneggiato costituito parte civile può agevolmente essere giustificata con la discrezionalità legislativa; il legislatore certo non viola la Costituzione - né l'art. 3, né l'art. 111 Cost. - se decide di trattare il figurante in modo diverso dal protagonista.

In ogni caso con la riforma sul «giusto processo» nelle ordinanze di rimessione è iniziato a comparire un terzo riferimento (il secondo comma dell'art. 111 Cost.) accanto ai due consueti (art. 3 e art. 24 Cost.); l'epilogo, comunque, non è mutato.

La Corte, per esempio, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 comma 1 c.p.p., posta in riferimento agli artt. 3, 24 co. 2, 111 co. 2 Cost., nella parte in cui non prevedeva la parte civile tra i soggetti legittimati a presentare la richiesta di rimessione del processo (Corte cost., n. 168 del 2006, in *Cass. pen.*, 2006, 3190, con nota di IAFISCO, *Parte civile e richiesta di rimessione del processo all'esame della corte costituzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 694, con nota di DI CHIARA, *Rimessione del processo e difetto di legittimazione della parte civile*; in *Giur. cost.*, 2006, 2593, con nota di RAFARACI, *Rimessione del processo per legittimo sospetto, parte civile e giudice naturale come giudice del locus commissi delicti*), e l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter, co. 5, e dell'art. 484, co. 2 *bis*, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, commi 1 e 2, e 111, co. 2, Cost., nella parte in cui non consentivano al giudice del dibattimento di rinviare a una nuova udienza nel caso in cui l'assenza del difensore della costituita parte civile fosse dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato (Corte cost., 14 luglio 2009, n. 217, in *Giur. cost.*, 2009, 2522).

<sup>23</sup> Quando i rimettenti hanno posto alla Corte questioni di legittimità assumendo che la persona offesa dovesse avere poteri in parte analoghi a quelli del pubblico ministero, sovrapponendo questioni inerenti al profilo penale con quelle relative a quello civile, la Corte ha risolto la questione con una dichiarazione di manifesta infondatezza.

È stato così quando la pretura di Cosenza ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 321 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, nei reati perseguibili a querela, la richiesta di sequestro preventivo potesse essere presentata anche dalla persona offesa querelante, violando - secondo il rimettente - il diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale (Corte cost., n. 334 del 1991, in *Giur. cost.*, 1991, 2692), quando la Corte di cassazione ha dubitato della legittimità costituzionale degli artt. 324 e 355 c.p.p., nella parte in cui non consentivano all'offeso dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo (Corte cost., n. 428 del 1998, in *Giur. cost.*, 1998, 3658), quando il tribunale di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., nella parte in cui non prevedeva che l'avviso della data fissata per l'udienza di riesame del sequestro probatorio sia notificato anche alla persona offesa che abbia nominato un difensore e al difensore stesso (Corte cost., n. 339 del 2008, in *Giur. cost.*, 2008, 3788).

Una linea altrettanto rigorosa non è sempre stata tenuta, purtroppo, dalla giurisprudenza di legittimità,



stituirsi al legislatore, non andando mai oltre le proprie prerogative (giungendo, al più, a proporre una lettura costituzionalmente orientata della normativa<sup>24</sup>).

---

la quale, per esempio, in più occasioni ha ritenuto che l'onere di presentazione della lista testimoniale mediante il deposito, prima del termine di sette giorni antecedenti l'udienza, potesse essere assolto dalla persona offesa (Cass., Sez. IV, 14 gennaio 2011, P.c in proc. Bonardi, in *Cass. pen.* 2012, 1462; Id., Sez. VI, 25 novembre 2010, Aliquò, *ivi*, 2011, 3932; Id., Sez. V, 8 giugno 2005, Neroni, *ivi*, 2006, 3736; Id., Sez. III, 21 gennaio 2000, Zanaga, in *Riv. pen.*, 2000, 330) nonostante quest'ultima non possa certo essere considerata «parte» (qualifica richiesta dall'art. 468 c.p.p.).

<sup>24</sup> Come accaduto in occasione della declaratoria d'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, co. 1 e 24, co. 1 e 2 Cost., degli artt. 79 e 519 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano che a seguito di contestazione suppletiva relativa a un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio della azione penale, fosse consentito alla persona offesa citata *ex art.* 519 c.p.p. di costituirsi parte civile anche oltre il termine fissato dall'art. 79 c.p.p. (Corte cost., 3 aprile 1996, n. 98, cit). In virtù del «noto canone ermeneutico secondo il quale, tra le possibili interpretazioni della norma, sia da scegliere quella conforme a Costituzione» (Corte cost., n. 19 del 1995, in *Giur. cost.* 1995, 227), la Corte ha affermato che alla pur possibile lettura offerta dal rimettente secondo la quale sarebbe stata preclusa in ogni caso la costituzione di parte civile dopo la scadenza del termine di cui all'art. 79 c.p.p., e cioè dopo l'inizio del dibattimento, anche da parte della persona offesa citata per la prima volta in giudizio dopo quel momento, a seguito di contestazione suppletiva, se ne poteva contrapporre un'altra, secondo la quale il termine stabilito per la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, dall'art. 79 c.p.p., poteva essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni contestate, e non invece nel caso di contestazione suppletiva: in tal caso la costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza, non doveva essere considerata tardiva.

È stato precisato che questa conclusione «deve valere a prescindere dalla circostanza che la contestazione suppletiva riguardi un fatto-reato già risultante dagli atti prima dell'inizio del dibattimento o al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero un fatto emerso successivamente, nel corso dell'istruzione dibattimentale. Infatti in entrambi i casi occorre consentire ai soggetti presenti o che vengono evocati nel giudizio di esercitare i loro diritti in relazione ai fatti contestati» (Corte cost., n. 98 del 1996, cit.). Con questa lettura - ha aggiunto la Corte - «le norme denunciate sfuggono evidentemente alle censure mosse nell'ordinanza del giudice remittente; mentre, al contrario, l'interpretazione da questi accolta conduce ad attribuire alle stesse norme un significato che sarebbe in contrasto con la Costituzione». È vero infatti che di per sé il diritto per il danneggiato dal reato di esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale, ma in un sistema, come quello accolto nel vigente codice di procedura penale, in cui alla persona offesa è accordata in via generale tale possibilità, in vista dell'unicità del fatto storico valutabile sotto entrambi i profili di illiceità, e al fine di tutelare l'interesse del danneggiato a partecipare all'accertamento in sede penale del fatto medesimo, «sarebbe irragionevole, e pertanto lesivo del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio in condizioni di uguaglianza, impedire alla persona offesa di esercitare detta facoltà in dipendenza della circostanza meramente casuale che il reato da cui discende l'offesa sia contestato, anziché in via originaria, in via suppletiva, e dunque che la medesima persona offesa sia citata in giudizio solo dopo l'apertura del dibattimento» (Corte cost., n. 98 del 1996, cit.).

Per non far sorgere dubbi sulla coerenza di questa pronuncia con il proprio orientamento restrittivo, mostrando così di non volersi attribuire funzioni proprie del legislatore nell'individuare il punto di equilibrio tra speditezza da una parte, e uguaglianza e tutela giurisdizionale dall'altra, la Corte ha opportunamente precisato che nemmeno «potrebbe farsi valere in contrario l'esigenza di speditezza dei procedimenti, posto che comunque la norma processuale obbliga, in caso di contestazione suppletiva, sia a concedere termine per la difesa e a sospendere il dibattimento se l'imputato ne faccia richiesta (art. 519,

In conclusione, secondo la giurisprudenza costituzionale il processo penale «ha per oggetto principale l'esercizio della pretesa punitiva nei confronti del prevenuto, al quale spettano, a tutela dei suoi diritti fondamentali (in primo luogo, quello della libertà personale), le massime garanzie difensive»<sup>25</sup>; l'azione di restituzione o di risarcimento, «esercitata mediante costituzione di parte civile, ha carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché essa subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale». Salvo scelte manifestamente irragionevoli, il legislatore, «nell'ampio potere discrezionale spettantegli», può «regolare nella maniera ritenuta più opportuna» le modalità di partecipazione della parte civile al processo penale, e decidere liberamente quali strumenti attribuirle per far valere il diritto al risarcimento del danno<sup>26</sup>.

## 2. I poteri della parte civile in ambito cautelare reale

Con l'obiettivo di dare una più compiuta tutela a questo diritto ed «evitare che la giustizia divenga un fatto platonico»<sup>27</sup>, alla parte civile sono stati attribui-

---

co. 1 e 2, c.p.p.), e a notificare il verbale con la nuova contestazione all'imputato contumace o assente, fissando una nuova udienza (art. 520 c.p.p.); sia a citare la persona offesa osservando un termine non inferiore a cinque giorni (art. 519, co. 3, dello stesso codice)» (Corte cost., n. 98 del 1996, cit.). In questo caso, dunque, il conflitto tra interessi non era reale, ma apparente, e la Corte ha potuto indicare l'interpretazione che meglio tutelava un valore senza pregiudicare l'altro. Se il conflitto fosse stato effettivo, un intervento sarebbe stato assai più discutibile.

<sup>25</sup> Questa citazione, così come le prossime, sono tratte da Corte cost., n. 171 del 1982, cit.

<sup>26</sup> Non è inutile osservare che spesso queste direttive sono state ben comprese dalla Corte di cassazione, la quale, ribadendo quanto già stabilito dalla Corte costituzionale sotto la vigenza del vecchio codice (Corte cost., n. 166 del 1974, in *Giur. cost.*, 1975, 1441), non ha ritenuto necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., della vigente normativa nella parte in cui non consente l'impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di costituzione di parte civile (Cass., Sez. IV, 28 marzo 1996, Rolla, in *Cass. pen.*, 1997, 495, la quale ha osservato che l'attuale disciplina «trova la sua *ratio* nell'esigenza di non ostacolare il cammino della giustizia penale con le azioni civili inserite nel procedimento penale (Corte cost., n. 166 del 1975, cit.). Inoltre, le parti non perdono il diritto di vedere riconosciute le loro pretese nella sede competente diversa né, per la tutela dei loro diritti, secondo la giurisprudenza costituzionale, possono sempre ed in ogni caso vantare una pretesa alla pienezza dei modi di tutela degli stessi diritti (in ogni caso, sia in sede penale che in sede civile)»).

In un'altra occasione, la Cassazione ha escluso che l'art. 420-ter c.p.p., il quale prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza, operi non solo nei confronti del difensore dell'imputato, ma anche per il difensore della parte civile: «la precisa lettera della legge non consente alcuna interpretazione estensiva, essendo diversa la posizione di chi ha scelto di far valere i suoi diritti all'interno del processo penale, rispetto a che è direttamente coinvolto nel procedimento in qualità di imputato. La diversità di disciplina non è irragionevole in considerazione dei plurimi strumenti presenti nell'ordinamento per chi chiede la tutela dei propri interessi civili in una valutazione comparativa con l'interesse alla speditezza processuale» (Cass., Sez. II, 2 ottobre 2008, Boscolo, in *Mass. Uff.*, n. 241865).

<sup>27</sup> L'espressione è di DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Padova, 1990, 36.

ti poteri non solo nell'ambito del procedimento principale ma, come già nel codice previgente, anche in quello cautelare, con il riconoscimento del diritto di chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato e del responsabile civile.

Purtroppo la chiarezza e la linearità della norma che le assegna questo diritto (art. 316 co. 2 c.p.p.) non ha caratterizzato anche le altre disposizioni che regolano le vicende del sequestro conservativo. Ciò è dovuto, tra l'altro, alla scelta del legislatore di disciplinare questa materia solo parzialmente in modo specifico (artt. 316-320 c.p.p.), prevedendo, quanto a una parte della disciplina delle impugnazioni<sup>28</sup>, una normativa comune all'altra misura cautelare reale, il sequestro preventivo (artt. 324-325 c.p.p.).

Per la verità una scelta del legislatore relativa all'impugnazione di un provvedimento in materia di sequestro conservativo è molto chiara, e a essa si è già fatto cenno nel paragrafo precedente: si tratta della decisione di *non* prevedere una norma che configuri un mezzo d'impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro. La disciplina non lascia spazio a dubbi: la parte civile ha il diritto di chiedere il sequestro conservativo ma, nel caso in cui l'istanza fosse respinta, non può impugnare il provvedimento (per le ragioni delle quali si è detto, la Corte costituzionale ha ritenuto il dubbio di costituzionalità manifestamente infondato<sup>29</sup>). L'unico rimedio in caso di diniego, in assenza d'indicazioni legislative contrarie, sembra essere la reiterazione dell'istanza<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Il capo III del titolo II (misure cautelari reali) del libro IV (misure cautelari) è infatti intitolato: «impugnazioni» (art. 324 c.p.p.: procedimento di riesame; art. 325 c.p.p.: ricorso per cassazione). In realtà parte della disciplina delle impugnazioni dell'ordinanza che dispone il sequestro conservativo è stabilita nell'art. 318 c.p.p. (riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo). L'intitolazione del capo non è dunque corretta.

Sarebbe stato forse opportuno evitare di stabilire una disciplina comune (in parte comune) per le due misure cautelari reali. Ci sarebbero forse state un paio di disposizioni in più, ma si sarebbe dato meno spazio ad ambiguità e incertezze che, come si vedrà, si sono invece verificate a causa della scelta di prevedere una disciplina comune per due misure che, a parte un tratto comune (in entrambi i casi «la misura reale [...] crea l'indisponibilità di cose o beni»: *Relazione prog. prelim. c.p.p.*, cit.), hanno finalità e presupposti completamente diversi.

<sup>29</sup> Corte cost., n. 424 del 1998, cit. (v. retro par. 1).

<sup>30</sup> In questo senso sia DINACCI, *Il sequestro conservativo*, cit., 154, nota 16, sia MONTAGNA, voce *Sequestro conservativo penale*, cit., 229, i quali tuttavia non concordano sui presupposti della reiterazione: mentre il primo ritiene possibile la riproposizione della richiesta di sequestro «anche per gli stessi motivi», secondo la seconda sarebbe necessario fondare la nuova richiesta «su elementi nuovi rispetto a quelli posti alla base della precedente istanza».

Visto che una norma che disciplina la nuova proposizione dell'istanza non esiste, non sembrano esserci ostacoli alla reiterazione dell'istanza sulla base degli stessi motivi, persino innanzi allo stesso giudice (è chiaro che in quest'ultima ipotesi è molto probabile che l'esito della seconda richiesta non sia diverso da quello precedente, e che la reiterazione dell'istanza innanzi a un giudice diverso da quello che ha

Le altre norme sulle quali i vari interpreti basando le loro considerazioni per attribuire alla parte civile ulteriori poteri in ambito cautelare sono gli articoli 318 e 325 c.p.p.

La prima norma, riconoscendo a «chiunque vi abbia interesse» il diritto di proporre richiesta di riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo, legittimerebbe la parte civile a valersi di questo mezzo, essendo agevolmente riconducibile alla categoria, appunto, di «chiunque vi abbia interesse». Il secondo articolo, interpretato non in modo letterale, ma in un'ottica sistematica<sup>31</sup>, riconoscerebbe invece alla parte civile il diritto di ricorrere per cassazione contro l'ordinanza emessa al termine dal giudice del riesame: sebbene infatti il primo comma dell'art. 325 c.p.p. «non indichi espressamente la parte civile tra i soggetti aventi titolo all'impugnazione, tuttavia si ritiene che la norma vada collocata all'interno del sistema delle cautele reali e posta in relazione con l'art. 325 c.p.p., co. 2, e art. 318 c.p.p., i quali, riconoscendo la legittimazione a proporre la richiesta di riesame o il ricorso diretto per cassazione a chiunque abbia interesse, ricomprende tra tali soggetti anche la parte civile che, conseguentemente, deve ritenersi possa proporre impugnazione anche ex art. 325, co. 1, c.p.p.»<sup>32</sup>.

Secondo questa prospettiva, quindi, gli artt. 318 e 325 c.p.p. formerebbero la piattaforma di una sorta di microsistema che regolerebbe i mezzi d'impugnazione messi a disposizione del danneggiato dal legislatore in ambito cautelare.

L'interpretazione di queste disposizioni nella giurisprudenza di legittimità è stata però tutt'altro che univoca. O meglio, mentre la lettura dell'art. 318 c.p.p., che riconoscerebbe alla parte civile la legittimazione a proporre istanza di riesame, è stata uniforme, la giurisprudenza si è divisa sull'interpretazione

---

rigettato - es. giudice del dibattimento, dopo il rigetto del giudice dell'udienza preliminare - rende, verosimilmente, meno improbabile un ulteriore rigetto).

Sembrerebbe invece dubitare della possibilità della reiterazione GIARDA, *Stavolta l'erba del vicino è davvero più verde*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1089, secondo il quale non sarebbe «previst[o] testualmente [...] il potere di reiterare la domanda». Capovolgendo l'argomento, si potrebbe però dire che non è previsto il divieto di reiterarla (per un esempio di divieto espresso di riproposizione, v. il comma 4 dell'art. 441-bis c.p.p.), né un termine entro il quale l'istanza deve essere formulata. Se a ciò si aggiunge che, come si vedrà, la parte civile non ha alcun mezzo di impugnazione dei provvedimenti in materia cautelare, l'interpretazione secondo la quale la parte civile possa avvalersi dell'art. 316 c.p.p. più volte, appare la più ragionevole.

<sup>31</sup> Secondo il primo co. dell'art. 325 c.p.p. sono legittimati a proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze emessa a norma degli articoli 322-bis e 324 c.p.p. «il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione». Non è menzionata la parte civile.

<sup>32</sup> Cass., Sez. VI, 3 maggio 2013, Polichetti, in *Dir. e giust.*, 14 giugno 2013.

dell'art. 325 c.p.p., riconoscendo<sup>33</sup>, ovvero negando<sup>34</sup> alla parte civile il diritto di presentare ricorso per cassazione contro l'ordinanza pronunciata dal giudice del riesame.

A comporre il contrasto sono state recentemente chiamate<sup>35</sup> le sezioni unite<sup>36</sup>, le quali<sup>37</sup>, oltre a risolvere la questione posta alla loro attenzione - negando la legittimazione a ricorrere per cassazione della parte civile -, con una motivazione piuttosto tortuosa<sup>38</sup>, hanno anche enunciato due principi in controtendenza con la pressoché costante giurisprudenza della Corte di legittimità (il primo, la cui trattazione era effettivamente necessaria, concerne la mancanza di legittimazione della parte civile a impugnare l'ordinanza di sequestro mediante istanza di riesame - punto che invece appariva pacifico per entrambi gli schieramenti; l'altro, il cui esame non era nemmeno necessario per la soluzione del quesito<sup>39</sup>, era invece relativo al diritto della parte civile di ricevere

<sup>33</sup> Cass., Sez. VI, 3 maggio 2013, cit., n. 25449; Id., Sez. V, 7 novembre 2012, Dazzi, in *Cass. pen.*, 2014, 617; Id., Sez. V, 17 aprile 2012, Cedis Spa, in *Mass. Uff.*, n. 254609; Id., Sez. V, 17 dicembre 2003, in *Cass. pen.*, 2005, 2315; Id., Sez. IV, 21 giugno 1995, Tirelli, in *Giust. pen.*, 1996, III, 111.

<sup>34</sup> Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, P.c. in proc. Tavaroli, in *Mass. Uff.*, n. 256231; Id., Sez. VI, 31 gennaio 2012, P.c. in proc. Cipriani, in *Dir. giust.*, 2012; Id., Sez. IV, 3 novembre 2010, Passioni, in *Mass. Uff.*, n. 248450; Id., Sez. III, 26 novembre 2009, Anwar, in *Mass. Uff.*, n. 246203.

A questo orientamento accedono DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 57; LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, 103; MONTAGNA, voce *Sequestro conservativo penale*, cit., 230.

<sup>35</sup> V. l'ordinanza di rimessione: Cass., Sez. II, 29 aprile 2014, n. 973, in *questa Rivista online*, con osservazioni di STURBA; in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota di DELLA TORRE, *Alle Sezioni unite la questione relativa alla legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione in materia di sequestro conservativo*.

<sup>36</sup> Cass., Sez. un., 25 settembre 2014, Guletta, in *questa Rivista online*, 2014.

<sup>38</sup> È vero che, avendo il legislatore inopportuno stabilito una disciplina comune alle due misure cautelari reali (v. retro: nota 28), l'analisi dei due articoli (artt. 324, 325 c.p.p.) era necessaria; ma non era necessaria «la comparazione tra gli strumenti impugnatori di merito rispettivamente in tema di sequestro conservativo e di sequestro preventivo, collocati nei capi dedicati a ciascuna di tali tipologie di sequestro [che] convince[rebbe] della profonda differenziazione esistente nel regime delle impugnazioni predisposto per ciascuna delle misure cautelari reali» (Cass., Sez. un., 20 novembre 2014, Guletta, cit.).

È sì doveroso stabilire quali disposizioni dei due articoli si applicano al sequestro conservativo, ma non è invece necessario, e anzi è inopportuno, esaminare articoli che stabiliscono una disciplina evidentemente prevista per il solo sequestro preventivo (es. l'art. 322-bis c.p.p.).

Come si è visto (par. 1) la Corte costituzionale - opportunamente - ha sempre tenuto ben distinti i profili penali da quelli civili del processo; confrontare i mezzi di impugnazione previsti per provvedimenti così diversi era dunque inutile, e anzi fuorviante (potendo far apparire necessaria la trattazione del tema).

<sup>39</sup> O meglio, poteva apparire opportuno un cenno, per porre in evidenza l'errore dell'ordinanza di rimessione alle sezioni unite, la quale, pur riferendo di «due opposte opinioni incentrate sulla medesima problematica, vale a dire la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che abbia posto nel nulla il provvedimento di base» aveva erroneamente indicato che «gran

l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame attivato da altri<sup>40</sup>).

Con questa decisione, in sostanza, è stata proposta un'interpretazione che implica un drastico ridimensionamento dei poteri della parte civile in ambito cautelare, poiché il danneggiato costituito non solo viene privato del diritto di ricorrere per cassazione contro il provvedimento del giudice del riesame, ma anche di quello di proporre istanza di riesame.

L'orientamento che subisce la più dura confutazione è, naturalmente, quello che avrebbe voluto attribuire alla parte civile entrambi i poteri ma, in effetti, si fondava su due argomenti non molto convincenti. Il primo, si è visto, è di natura sistematica, e a sua volta si basa su un duplice presupposto, ossia che la parte civile avrebbe il diritto sia a presentare istanza di riesame (art. 318 c.p.p.) che ricorso diretto per cassazione (art. 325 comma 2 c.p.p.): si giungerebbe così a superare il dato testuale della norma che «non indic[a] espressamente la parte civile tra i soggetti aventi titolo all'impugnazione», e a concludere che «l'asserito difetto di legittimazione della parte civile ad impugnare l'ordinanza del tribunale del riesame [...] sia solo apparente e non reale» collocando il primo comma dell'art. 325 c.p.p. «all'interno del sistema delle cautele reali e po[nendolo] in relazione con gli artt. 325, co. 2, e 318 c.p.p.»<sup>41</sup>.

Il secondo argomento, meno articolato e più solenne, si basa sulla Costituzione e, in specifico, dell'art. 24 Cost.. Una certa forzatura nella lettura della norma sarebbe dovuta alla necessità di dare una lettura costituzionalmente orientata: «l'esclusione della legittimazione della parte civile, in ordine all'impugnazione di un provvedimento cautelare diretto a garantire le obbligazioni civili derivanti da reato, sarebbe lesivo del diritto di difesa ad essa assicurato»<sup>42</sup>.

Entrambi gli argomenti non sono accettabili, così come non lo sono nemmeno i due presupposti interpretativi alla base del primo argomento.

Innanzitutto non è vero che il secondo comma dell'art. 325 c.p.p. legittimerebbe la parte civile a presentare ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento del giudice del riesame.

---

parte delle prese di posizioni "permissive" quanto alla possibilità per la parte civile di ricorrere per cassazione contro il provvedimento che abbia revocato, in sede di riesame, il sequestro conservativo da tale parte conseguito dal provvedimento di base, concernono violazioni di ordine processuale determinate dall'omesso avviso dell'udienza di riesame, a seguito di richiesta dei soggetti effettivamente legittimati» (Cass., Sez. un., 25 settembre 2014, Guletta, cit.). E invece un terzo delle pagine della sentenza sono dedicate a un tema che non era rilevante per la soluzione della questione (v. *infra* nota 53).

<sup>40</sup> V. nota 53.

<sup>41</sup> Così l'ordinanza di rimessione nel compendiare la posizione di questo primo orientamento. Anche le prossime due citazioni sono tratte dalla stessa ordinanza.

<sup>42</sup> Cass., Sez. V, 17 aprile 2012, Cedis Spa, cit.

Come anticipato, il legislatore ha inopportunamente previsto una disciplina comune per le impugnazioni delle due misure cautelari reali, generando incertezze e dubbi altrimenti evitabili. Il secondo comma dell'art. 325 c.p.p., stabilendo che «contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione», non può essere letto nel modo suggerito dall'orientamento più favorevole alla parte civile per due ragioni, la prima connessa all'oggetto dell'impugnazione, la seconda alla legittimazione. Quanto a quest'ultimo profilo, la norma non può essere riferita ai soggetti individuati nell'art. 318 c.p.p. come titolari del diritto di presentare l'istanza di riesame («chiunque vi abbia interesse»), ma va invece posta in relazione a quelli individuati nel comma immediatamente precedente, ossia a quelli indicati nel co. 1 dell'art. 325 c.p.p. come titolari del potere di proporre ricorso per cassazione: «il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»<sup>43</sup>.

La seconda ragione per la quale il secondo comma dell'art. 325 c.p.p. non può essere letto come suggerisce l'orientamento più estensivo è, forse, ancor meno contestabile: la norma consente l'impugnazione del «decreto» di sequestro, e non dell'«ordinanza»; siccome il sequestro conservativo è emesso con ordinanza (art. 317, co. 1, c.p.p.), quest'ultima non può essere impugnata con ricorso diretto per cassazione (e infatti la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di sequestro conservativo, non essendo tale mezzo previsto per legge<sup>44</sup>; il ricorso diretto è invece previsto contro il provvedimento di sequestro preventivo, adottato, appunto, con «decreto motivato»: art. 321, co. 1, c.p.p.).

Non è vero, dunque, che la parte civile può proporre ricorso diretto per cassazione contro l'ordinanza di sequestro conservativo. Uno dei due presupposti sui quali si basa il primo argomento, dunque, viene meno.

Alla stessa sorte è destinato anche l'altro che è, in ogni caso, meno inconsistente, poiché non è irragionevole sostenere che, potendo la parte civile essere ricondotta alla categoria di «chiunque vi abbia interesse», allora sarebbe

<sup>43</sup> A queste lettura accede Cass., Sez. un., 20 novembre 2014, Guletta, cit..

D'altra parte, se anche si ipotizza che la norma rinvia ai soggetti individuati dall'art. 318 c.p.p., tra questi - come si vedrà a breve - non c'è la parte civile.

<sup>44</sup> In senso analogo, MONTAGNA, voce *Sequestro conservativo penale*, cit., 230; SPANGHER, *Le impugnazioni*, in *La giustizia patrimoniale penale*, a cura di Bargi, Cisterna, Torino, 2011, 566. Ritiene invece ammissibile il ricorso diretto VIGONI, *Ricorso per cassazione*, in *Le misure cautelari, Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, *Prove e misure cautelari*, a cura di Scalfati, Torino, 2008, 604.

legittimata a presentare richiesta di riesame ai sensi dell'art. 318 c.p.p. contro l'ordinanza di sequestro conservativo.

Questa interpretazione del primo co. dell'art. 318 c.p.p. era condivisa anche dall'orientamento che negava la legittimazione della parte civile alla proposizione del ricorso per cassazione<sup>45</sup>, ed è stata invece contestata dalle sezioni unite le quali hanno osservato che nella giurisprudenza di legittimità questo «principio [...] risulta affermato ma mai argomentato»<sup>46</sup>.

In effetti, se si leggono le motivazioni delle sentenze che fanno capo tanto al primo che al secondo orientamento (che sono, riguardo alla lettura dell'art. 318 c.p.p., sovrapponibili), non si rinvengono argomenti a sostegno di questa interpretazione: viene dato per scontato che la parte civile appartenga alla categoria di «chiunque vi abbia interesse»<sup>47</sup>.

Eppure, nonostante questa conclusione non sia argomentata, non è in sé irragionevole. Quanto meno sotto il profilo letterale si tratta di un'interpretazione possibile, poiché l'espressione «chiunque vi abbia interesse» è ambigua, potendo essere riferita sia a «chiunque ha interesse affinché un provvedimento sia modificato ovvero rimosso»<sup>48</sup>, sia a una sottocategoria di questa categoria, ossia a «chiunque ha interesse affinché un provvedimento sia rimosso» (i.e. chi subisce un pregiudizio dal provvedimento)<sup>49</sup>.

<sup>45</sup> In queste pronunce si rinviene spesso l'affermazione che «pur non obliterandosi la discrasia sistematica a prima vista derivante dalla pacifica possibilità della parte civile di impugnare in sede di riesame il provvedimento applicativo (“ordinanza”) di un sequestro conservativo, ma di non poter impugnare successivamente per cassazione la decisione del riesame, deve convenirsi che allo stato l'ordinamento processuale non ammette la parte civile tra i soggetti legittimati a ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 325, co. 1, c.p.p.» (Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013 P.c. in proc. Tavaroli, cit.).

<sup>46</sup> Cass., Sez. un., 20 novembre 2014, Guletta, cit.

<sup>47</sup> V. sentenze indicate nelle note 33 e 34.

<sup>48</sup> Non invece «adottato», poiché la norma presuppone che un provvedimento di sequestro sia stato adottato; l'art. 318 c.p.p. regola la situazione in cui un giudice ha emesso un'ordinanza con la quale sono posti sotto sequestro per esempio tutti i beni indicati nell'istanza (e allora «interessati» possono essere per esempio i titolari del diritto di proprietà di quei beni, come l'imputato o il responsabile civile) ovvero solo una parte dei beni indicati nell'istanza di sequestro (e allora «interessati» potrebbero essere, oltre ai titolari del diritto di proprietà dei beni sequestrati, anche i soggetti che hanno formulato l'istanza solo parzialmente accolta, ossia la parte civile e il pubblico ministero).

<sup>49</sup> La prima interpretazione è sostenuta da NENCINI, *Misure cautelari reali*, in *Incontri di studio sul nuovo codice di procedura penale*, in *Quad. C.S.M.*, 1989, n. 27, 258, secondo il quale «stante la natura di garanzia patrimoniale del credito da reato che rivesta la misura deve ritenersi che l'interesse a cui fa riferimento l'art. 318 c.p.p. sia l'interesse alla azione di cui all'art. 100 del codice di rito civile, nella forma in cui è stato evidenziato dalla dottrina civilistica e dalla giurisprudenza di legittimità, concretizzandosi nell'esigenza di ottenere, mediante la pronuncia del giudice, un risultato giuridicamente apprezzabile».

La dottrina maggioritaria è invece orientata nell'altro senso: quanto alla proposizione dell'istanza di riesame ex art. 318 c.p.p. «i soggetti legittimati dovrebbero identificarsi nell'imputato, nel responsabile civile, nei terzi che posseggano diritti di proprietà o altri diritti reali sui beni sequestrati, nei creditori del



Entrambe le soluzioni sono possibili, ma se dall'analisi testuale si passa a quella sistematica, non è difficile stabilire quale sia corretta.

Si è visto che il legislatore non ha previsto alcuna impugnazione contro il provvedimento che rigetta la richiesta di sequestro conservativo; si è anche detto che la Corte costituzionale non ha ravvisato profili d'incostituzionalità in questa scelta legislativa. Nell'odierno sistema processuale, quindi, la parte civile che chiede, per esempio, il sequestro dei beni *x* e *y*, innanzi al diniego, non può impugnare il provvedimento. Sarebbe singolare allora attribuire alla parte civile il diritto di impugnare il provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro del bene *x* e non del bene *y*. Nel primo caso, quando la richiesta è totalmente rigettata, non ci sono rimedi; nel secondo, quando è parzialmente rigettata o, meglio, quando è parzialmente accolta, ci sarebbero.

A fronte dell'irragionevolezza della situazione che si avrebbe qualora si optasse per l'interpretazione più estensiva dell'espressione «chiunque vi abbia interesse», non si può che concludere che tra le due interpretazioni possibili vada privilegiata quella che attribuisce all'espressione «chiunque vi abbia interesse» il significato di «chiunque subisce un pregiudizio dal provvedimento»<sup>50</sup>.

La parte civile, quindi, non solo non può impugnare l'ordinanza di sequestro conservativo con ricorso diretto per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 325 c.p.p., ma nemmeno mediante istanza di riesame *ex art.* 318

destinatario passivo della misura, *nonché* in tutti coloro che ricevono un pregiudizio dall'attuazione del sequestro conservativo» (GALANTINI, *sub art. 318*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio, Dominioni, Milano, 1990, 259; corsivo aggiunto). Analoga lettura è sostenuta da DINACCI, *Il sequestro conservativo*, cit., 149; MONTAGNA, voce *sequestro conservativo*, cit. 230; SPANGHER, *Le impugnazioni*, cit., 565).

Come si vedrà, è corretta la seconda interpretazione, anche se l'affermazione secondo la quale soggetti legittimati sarebbero l'imputato, il responsabile civile, etc. e tutti coloro i quali ricevono un pregiudizio (affermazione presente in tutti gli scritti appena citati) non è - a rigore - corretta. Non è vero che l'imputato o il responsabile civile sono legittimati a formulare istanza di riesame. Non esiste alcun soggetto che, possedendo una determinata qualifica è, per ciò solo, legittimato a proporre istanza di riesame. Se l'imputato non avesse subito alcun pregiudizio dal sequestro, non lo sarebbe. L'imputato è legittimato a presentare istanza se, e solo se, subisce un pregiudizio, non in quanto imputato (quindi ogni elencazione è fuorviante: dire che sono legittimati imputato, responsabile civile e tutti coloro i quali subiscono un pregiudizio crea solo confusione).

Le norme che prevedono il diritto di impugnare di solito operano la selezione su un duplice piano: una norma stabilisce che può impugnare solo chi ha una determinata qualifica (es. imputato, difensore, pubblico ministero, parte civile etc.); un'altra norma richiede che chi impugna debba avere interesse (si tratta dello schema previsto dal co. 3 e 4 dell'art. 568 c.p.p., i quali dispongono che «il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce» e che «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse»).

L'art. 318 c.p.p. non prevede questo duplice passaggio, poiché c'è una sovrapposizione dei due criteri: il requisito dell'interesse viene elevato a criterio di attribuzione della legittimazione (o, se si preferisce, il criterio che stabilisce la legittimazione, implicito, è: «tutti»).

<sup>50</sup> In questo senso è orientata Cass., Sez. un., 20 novembre 2014, Guletta, cit.

c.p.p.: cadono così entrambi i presupposti sui quali si basa l'interpretazione che, collocando il primo comma dell'art. 325 c.p.p. «all'interno del sistema delle cautele reali», vorrebbe giungere ad attribuire alla parte civile il diritto di ricorrere per cassazione contro il provvedimento del giudice del riesame<sup>51</sup>.

Il secondo argomento a sostegno di questa lettura, quello che fa leva sull'art. 24 Cost., non è più fondato del primo.

Sostenere che «l'esclusione della legittimazione della parte civile, in ordine all'impugnazione di un provvedimento cautelare diretto a garantire le obbligazioni civili derivanti da reato, sarebbe lesivo del diritto di difesa ad essa assicurato» significa ignorare la giurisprudenza costituzionale degli ultimi quarant'anni sull'esercizio dell'azione civile in sede penale<sup>52</sup>. Se si accettassero argomenti simili, il principio di legalità verrebbe vanificato, e nessuna norma sarebbe al riparo dalle interpretazioni più arbitrarie: è chiaro che il diritto al risarcimento sarebbe meglio tutelato se – per limitarsi a due temi trattati dalla Corte costituzionale – anche il difensore della parte civile potesse invocare l'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento o potesse chiedere la rimessione del processo. Ma deve essere il legislatore, nell'ampio spazio di discrezionalità che gli è riservato, a decidere quale è il punto di equilibrio tra gli interessi in gioco. L'interprete, quando possibile, può optare per l'interpretazione più in linea con la Costituzione. Ma non può disinteressarsi del dato testuale della norma ritenendo che il legislatore abbia dato a un interesse una tutela inferiore rispetto a quella che, ad avviso dell'interprete, sarebbe stata necessaria.

Il primo co. dell'art. 325 c.p.p. non indica la parte civile tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice del riesame. Allo stato attuale, nessuna norma, in nessun modo interpretata, consente di giungere alla conclusione che la parte civile abbia comunque il diritto di avvalersi di questo diritto.

In ambito cautelare, quindi, la parte civile non ha altro potere che quello di chiedere al giudice di disporre il sequestro conservativo (e, eventualmente, di reiterare l'istanza). Non ha il diritto di impugnare il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro, né il provvedimento di accoglimento parziale, né

---

<sup>51</sup> D'altra parte, anche se i due presupposti fossero stati fondati, non si sarebbe – per ciò solo – giunti alla conclusione che la parte civile dovesse essere legittimata a presentare ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice riesame: non è chiara la ragione per la quale dal riconoscimento del diritto di ricorrere per cassazione contro l'ordinanza di sequestro e di quello di proporre istanza di riesame dovrebbe automaticamente seguire il riconoscimento del diritto a ricorrere per cassazione contro il provvedimento del giudice del riesame.

<sup>52</sup> V. par. 1.

può ricorrere per cassazione contro il provvedimento del giudice del riesame (se non per far valere la nullità dell'ordinanza emessa dal giudice del riesame da altri attivato per violazione del diritto di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza<sup>53</sup>).

---

<sup>53</sup> Si è già detto dell'inopportunità della scelta del legislatore di stabilire una disciplina comune per le impugnazioni del sequestro conservativo e di quello preventivo (v. nota 28 e 38).

La trattazione della questione del diritto della parte civile di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame induce a rinnovare questa critica.

Il secondo periodo del sesto comma dell'art. 324 c.p.p., che disciplina il procedimento del riesame del provvedimento di sequestro, stabilisce che «almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta». Non essendo la parte civile qui indicata, non dovrebbe aver diritto a ricevere l'avviso.

Senonché il secondo periodo del sesto comma dell'art. 324 c.p.p. è preceduto da un primo periodo, il quale stabilisce che «il procedimento [...] si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127»; il primo co. dell'art. 127 c.p.p., a sua volta, dispone che «quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice [...] ne fa dare avviso alle parti»; se, dunque, si intendesse in senso estensivo l'espressione «nelle forme previste dall'art. 127», si dovrebbe concludere che il secondo periodo del sesto comma dell'art. 324 c.p.p., tramite il rinvio all'art. 127 c.p.p., attribuisce alla parte civile il diritto a ricevere l'avviso.

Se si leggono congiuntamente il primo e il secondo periodo del sesto co. dell'art. 324 c.p.p. si possono allora dare due letture opposte: secondo la prima, alla parte civile non dovrebbe essere notificato l'avviso di fissazione dell'udienza del riesame, poiché con la precisazione che il procedimento «si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127» il legislatore rinvierebbe solo alle modalità di svolgimento dell'udienza, senza imporre un'artificiosa estensione dell'elenco dei soggetti specificamente indicati come destinatari dell'avviso nella seconda parte del sesto comma dell'art. 324 c.p.p. Questa lettura è stata sostenuta da Cass., Sez. un., 20 novembre 1996, Galletto, in *Cass. pen.*, 1997, 1673, chiamata a stabilire se «l'avviso dell'udienza, fissato per il riesame del provvedimento cautelare reale, deve essere notificato alla persona offesa, che non ha proposto la richiesta» [in realtà nella fattispecie si trattava non di una misura cautelare reale, ma di un mezzo di ricerca della prova, ossia il sequestro probatorio, per il quale, comunque, si applica l'art. 324 c.p.p., richiamato dall'art. 257 c.p.p.]. In quell'occasione la Corte riteneva di accogliere l'orientamento «conforme alla formulazione del testo legislativo» affermando che l'art. 324 c.p.p. «al co. 6 c.p.p. nella sua chiarezza non consente, invero, una diversa lettura, in quanto, dopo la precisazione che "il procedimento davanti al tribunale di svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127" contiene subito dopo una specifica statuizione a proposito dell'avviso almeno tre giorni prima... comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta". Tale statuizione sarebbe inutile se il riferimento all'art. 127 fosse integrale e, cioè, riguardasse non soltanto le modalità di svolgimento del rito camerale, ma anche l'elencazione dei destinatari dell'avviso stesso». Secondo l'altra interpretazione il contrasto che sembrerebbe aversi tra le due disposizioni del sesto comma dell'art. 324 c.p.p. dovrebbe essere risolto in modo da tutelare il contraddittorio. Valorizzando il rinvio all'art. 127 c.p.p., si giungerebbe allora alla conclusione che la parte civile deve ricevere l'avviso dell'udienza.

In tema di riesame del provvedimento del provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo su istanza della parte civile, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente aderito a questa seconda interpretazione, affermando che «l'avviso della fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato debba essere dato anche alla parte civile, in quanto il contraddittorio deve estendersi a tutte le parti del processo interessate alla misura in questione (Cass., Sez. VI, 3 maggio 2013, cit., n. 25449; Id., sez. VI, 17 marzo 2008, Figini, in *Mass. Uff.*, n. 240366; Id., Sez. II, 10 ottobre 2007, Eboli, in *Mass. Uff.*, n. 237964; Id., Sez. II, 9 marzo 2006, Mauri, *ivi*, n. 233812).

Enunciando questo principio, però, la Corte ha sempre mostrato di essere consapevole dell'esistenza

della sopra richiamata pronuncia delle sezioni unite del 1996, aggiungendo però che il contrasto con tale pronuncia era solo apparente, e non reale, trattandosi in quel caso di impugnazione di provvedimento che dispone il sequestro probatorio/preventivo: «non si ignora il diverso approdo delle Sez. un. (sentenza n. 23 del 1997, la quale ha circoscritto il richiamo contenuto nell'art. 324, co. 6, c.p.p. al precedente art. 127 c.p.p., alle modalità di espletamento del procedimento); ritiene, però, il Collegio che il principio, senz'altro condivisibile con riguardo al sequestro probatorio ovvero al sequestro preventivo, non è operante, nel caso che ci occupa, del sequestro conservativo disposto ad istanza della parte civile» (Cass., Sez. II, 10 ottobre 2007, Dell'Aquila, in *Mass. Uff.*, n. 248788); in questo caso «si verte in tema di sequestro conservativo richiesto ed ottenuto dalla parte civile, in riferimento alla quale il rispetto della regola del contraddittorio è presidiata dalla previsione di carattere generale della nullità stabilita dall'art. 178 c.p.p., lett. c) ove non ne sia assicurato l'intervento nel procedimento. Ne deriva che l'art. 324, co. 6, c.p.p., deve essere letto in maniera coordinata con l'art. 178 c.p.p., lett. c) e quindi interpretato nel senso che l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato anche alla parte civile, al fine di assicurare la possibilità di intervento» (Cass., Sez. II, 9 marzo 2006, Mauri, cit.).

A queste considerazioni si potrebbe aggiungere che questa interpretazione appare ancora più necessaria se correlata al principio secondo il quale la parte civile non ha nemmeno il diritto di impugnare il provvedimento del giudice del riesame: negarle anche il diritto di partecipare all'udienza - in assenza di una chiara presa di posizione del legislatore al riguardo - non pare allora opportuno (ritengono che la parte civile abbia diritto all'avviso della fissazione dell'udienza anche DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 57; MONTAGNA, voce *Sequestro conservativo penale*, cit., 230; SPANGHER, *Le impugnazioni*, cit., 565). Questa interpretazione, tuttavia, non sembra aver convinto Cass., Sez. un., 20 novembre 2014, Guletta, cit., che solo a fatica giunge ad accettare il principio secondo il quale la parte civile avrebbe il diritto all'avviso. La Corte, dopo lunghe e non necessarie considerazioni, afferma infatti che «in conclusione [...] la parte civile [...] non dovrebbe essere neppure legittimata ad essere avvisata di tale procedimento, stando al regime derogatorio (rispetto a quello contemplato dall'art. 127) previsto dall'art. 324, co. 6, c.p.p., che indica quali destinatari degli avvisi di udienza il pubblico ministero, il difensore e chi ha proposto la richiesta, senza che il richiamo alle "forme previste dall'art. 127" possa indicare un modello diverso ed ulteriore rispetto alla forma del procedimento camerale partecipato; la non esaustività delle risposte fornite dalla Corte di cassazione sul punto e la privazione di ogni diritto di difesa per la parte civile potrebbe indurre a porre in discussione (nonostante quello che può ormai definirsi "diritto vivente") la legittimità dell'art. 324, co. 6, nella parte in cui esclude la parte civile fra i soggetti destinatari degli avvisi della data stabilita per il procedimento di riesame. Ma la questione sarebbe del tutto irrilevante nel caso di specie, proprio in presenza dell'ora ricordato "diritto vivente" che ormai, per la giuridica necessità che anche nel procedimento incidentale sia pienamente osservato il principio del contraddittorio, così da consentire pure alla parte civile il diritto di essere avvisata del procedimento di riesame, seguendo il *dictum* - per la verità alquanto approssimativo - risultante dalle decisioni di questa Corte più volte rammentate, resta comunque l'espressione di un principio di diritto non più discutibile».

In questo caso, tuttavia, il dato normativo dell'art. 324 c.p.p. non è insuscettibile di due interpretazioni (come è invece quando viene usato il termine «decreto» e non quello di «ordinanza»): non è irragionevole sostenere che nelle «forme previste dall'art. 127 c.p.p.» rientri anche la procedura di notifica, e che tra i soggetti che devono essere avvisati deve esserci anche chi, con la sua istanza, ha dato inizio al procedimento incidentale che a quell'udienza ha portato.

Se gli eccessi nell'interpretazione sistematica sono indubbiamente dannosi, mettendo in serio pericolo il principio di legalità (v. il tema del diritto della parte civile a ricorrere per cassazione contro il provvedimento del giudice del riesame), non sono desiderabili nemmeno letture incapaci di collocare termini e sintagmi in un contesto più ampio, e di avvedersi che a volte anche il legislatore si smarrisce (come in questo caso, in cui le incongruenze derivano dalla scelta di aver previsto una disciplina unitaria per l'impugnazione di due provvedimenti che dispongono misure cautelari completamente diverse).

### 3. Considerazioni conclusive

Recentemente è stato osservato che «nonostante le intenzioni del legislatore del 1988 fossero tese a scoraggiare la presenza della parte civile nel processo penale, si è potuto notare come essa non solo non incontri particolari limitazioni all'esercizio delle sue iniziative nella sede penale, ma veda la sua posizione contrassegnata da numerosi poteri nella fase dell'impugnazione, con un risultato non agevole da comprendere sul piano della coerenza del sistema»<sup>54</sup>. L'affermazione, in parte condivisibile se riferita al procedimento principale<sup>55</sup>, lo sarebbe meno se fosse stata formulata in relazione al procedimento cautelare. Al danneggiato che si è costituito parte civile infatti non è riconosciuto alcun potere se non quello di chiedere il sequestro conservativo, senza alcun diritto di impugnare il provvedimento di diniego (o di diniego parziale), né quello di revoca (o di revoca parziale).

Mentre sarebbe vano chiedersi se possa dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale la scelta del legislatore di dare una così flebile tutela alla parte civile in ambito cautelare<sup>56</sup>, non è inutile chiedersi se questa normativa sia anche la più opportuna, e se non siano auspicabili interventi legislativi finalizzati non a escludere il danneggiato dal processo penale, ma a rafforzarne i poteri nel procedimento incidentale che s'instaura con la proposizione di un'istanza di sequestro conservativo.

A sostegno dell'estromissione della parte civile dal processo penale di solito si avanzano due argomenti: «la logica del processo accusatorio, da una parte, e le esigenze di razionalizzazione dei tempi processuali, dall'altra»<sup>57</sup>.

Che il legislatore del 1988 abbia «voluto il processo accusatorio, ma non ne [abbia] percorso fino in fondo le implicazioni, consentendo a un quarto [...] interlocutore [...] di introdursi nell'*actum trium personarum*»<sup>58</sup>, causando «una vera e propria metamorfosi del [...] funzionamento»<sup>59</sup> del processo penale, «rendendolo eccentrico rispetto ai suoi fini naturali»<sup>60</sup>, è una critica risalente ma, tutto sommato, non fondata.

Ciò che dovrebbe importare non è tanto l'ascrivibilità di un contingente sistema processuale a un archetipo, a un modello teorico, quanto piuttosto la

<sup>54</sup> DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 297.

<sup>55</sup> Come è nel testo originale.

<sup>56</sup> V. par. 1.

<sup>57</sup> DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 297-298.

<sup>58</sup> VALENTINI, *L'impugnazione della parte civile: in mezzo al guado fra la riforma della "Pecorella" e le dichiarazioni di incostituzionalità*, in *questa Rivista*, 2013, 476

<sup>59</sup> SANTORIELLO, GAITO, *Ma davvero il processo penale è luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?*, in *questa Rivista*, 2013, 393.

<sup>60</sup> DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 299

sua capacità di soddisfare gli interessi che, in un determinato momento storico, sono ritenuti meritevoli di tutela. Poiché oggi nessuno, nemmeno chi propone una netta separazione tra il percorso dell'azione civile e quello dell'azione penale, ritiene che il diritto al risarcimento non debba essere riconosciuto, non ci si dovrebbe porre il problema dell'infedeltà del codice Vassalli ai canoni dell'accusatorio, ma chiedersi se esista un modo per garantire al danneggiato la miglior tutela senza incidere sui valori ai quali un processo penale non può rinunciare (principio di naturalità del giudice, imparzialità, contraddittorio, diritto alla prova etc.). Come si è visto, la Corte costituzionale è stata sempre attenta a impedire che un simile pericolo si concretizzasse<sup>61</sup>.

Se, allora, si ritiene che la via della separazione sia migliore di quella della sovrapposizione<sup>62</sup>, dovrebbero essere indicate le ragioni di questa preferenza. Si giunge così al secondo argomento, quello della ragionevole durata del processo. Si è infatti detto che «sebbene certamente a minare tale componente essenziale del *fair trial* concorrano plurimi fattori, non solo endogeni allo stesso, cionondimeno, è innegabile come la varietà degli interessi del tutto estranei (tra i quali appunto quelli civilistici), che attraverso la sua celebrazione chiedono protezione, contribuiscano al suo rallentamento»<sup>63</sup>.

A parte la considerazione che le principali cause della non ragionevole durata del processo penale devono essere individuate altrove<sup>64</sup> (come viene ricono-

<sup>61</sup> V. par. 1.

<sup>62</sup> Sia BLAIOTTA, *Causalità e colpa: diritto civile e diritto penale si confrontano*, in *Cass. pen.*, 2009, 100 che SANTORIELLO, GAITO, *Ma davvero il processo penale*, cit., 396-401 sottolineano che il danneggiato il quale decide di esercitare l'azione civile nel processo penale, anziché in sede civile, si sottopone a un criterio di giudizio più sfavorevole: «nessuno dubita che della domanda della persona offesa appositamente costituitasi parte civile il giudice penale debba decidere facendo applicazione del solo criterio di decisione indicato dall'art. 533 c.p.p. [...] Quanti sollecitano una maggiore partecipazione della persona offesa nel processo penale e propongono al contempo di facilitare l'ingresso delle istanze civilistiche in tale sede non si accorgono, in realtà, di aggravare in maniera considerevole l'onere dimostrativo di tale soggetto e di assoggettarlo al rischio del mancato raggiungimento dello standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio» (SANTORIELLO, GAITO, *Ma davvero il processo penale*, cit., 401).

Sono considerazioni ineccepibili. Non forniscono però un argomento a favore dell'estromissione della parte civile dal processo penale: esattamente come ripetuto dalla giurisprudenza costituzionale, l'azione di restituzione o di risarcimento, «esercitata mediante costituzione di parte civile, ha carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché essa subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale».

Il legislatore offre al danneggiato due vie alternative. La prima comporta il beneficio di avvalersi del criterio di giudizio del processo civile, con gli strumenti del processo civile; l'altra impone il più rigoroso criterio di giudizio del processo penale, con i mezzi del processo penale. Rimettere nelle mani del danneggiato la scelta sulla strada da percorrere, anziché guidarlo verso un'unica direzione, è il miglior modo per tutelarne le ragioni.

<sup>63</sup> DIDI, *L'impugnazione per gli interessi*, cit., 300.

<sup>64</sup> Se ne possono indicare agevolmente due.

La prima, assai banale, è connessa alle modalità di notificazione. Come è stato osservato, infatti, «ciò

sciuto), l'argomento dell'intralcio alla celere definizione del processo a causa della presenza della parte civile è - per quanto accade nella realtà - meno fondato di quanto possa apparire a prima vista, «perché chi ha un minimo di esperienza del reale e concreto svolgersi del processo penale sa benissimo che la presenza della parte civile, lungi dal nuocere alla speditezza processuale, rappresenta uno stimolo all'accelerazione del processo. Non può essere contestato, infatti, che la persona offesa dal reato, costituita parte civile, (ma anche prima della sua costituzione), è l'unica parte processuale (effettiva o potenziale) che ha sempre un concreto interesse alla più rapida definizione dell'iter processuale, perché dal giudicato penale dipende la realizzazione della pretesa economica, oltre che la soddisfazione morale legata alla condanna del colpevole»<sup>65</sup>.

Se queste considerazioni dovessero essere ritenute eccessivamente legate alla contingenza, e si volesse obiettare che la necessità di svolgere adempimenti che, in assenza della parte civile, non si dovrebbero effettuare comporta comunque l'allungamento dei tempi processuali, e che quindi la presenza della parte civile non giova affatto alla durata del processo, non si dovrebbe dimen-

---

che dilata il tempo di definizione dei processi sono i "tempi morti" e le fasi di passaggio da un grado ad un altro, con le relative invalidità connesse alle notificazioni, non quello della trattazione del giudizio» (SPANGHER, *Il doppio grado di giurisdizione*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di Dinacci, Milano, 2010, 514). Se solo volesse, il legislatore - nel 2014 - non incontrerebbe grandi difficoltà a superare questo problema.

Altrettanto agevole è l'individuazione dell'altra causa (mentre in questo caso è meno facile giungere a una soluzione), che sta nella formulazione di assunzioni ingenuie da parte di un legislatore candido e miope, incapace di capire che, per esempio, non è solo l'imputato innocente, ingiustamente condannato, a impugnare, ma anche l'imputato colpevole, condannato magari a una pena mite, ma messo al riparo dall'applicazione di un trattamento sanzionatorio più severo grazie al divieto di *reformatio in peius* (per il condivisibile suggerimento di rivedere l'istituto, v. PISANI, *Divieto della reformatio in peius: appunti penalistici retrospettivi e considerazioni impolitiche*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 287 ss). E' evidente che una delle principali ragioni dell'irragionevole durata dei processi risiede «nel gioco di aspettative che - nell'Italia odierna - il procedimento penale ordinario lascia intravedere alle parti. Concepite sul presupposto ingenuo che accusa e difesa si confrontino "lealmente", le norme l'insostenibile lunghezza del processo penale che regolano il nostro processo penale offrono numerose occasioni per pretestuose perdite di tempo. La difesa ha spesso interesse a spostare in là il momento della decisione definitiva, nella speranza di una prescrizione, di una *abolitio criminis* o di una sentenza più favorevole (il fattore tempo contribuisce sovente a render meno severo il giudizio di condanna nelle fasi di impugnazione)» (ORLANDI, *L'insostenibile lunghezza del processo penale e le sorti progressive dei riti speciali*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 23-24).

<sup>65</sup> PENNISI, *Parti eventuali ed effetti sulla ragionevole durata del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 1306, il quale ricorda «le sollecitazioni al p.m. nel corso delle indagini preliminari, per la loro più rapida conclusione e le istanze al giudice del dibattimento per evitare i tempi morti e gli inutili rinvii. Eguale interesse non muove l'operato del pubblico ministero, di solito indifferente alla durata del procedimento (vedi ad es. i tempi notoriamente lunghi delle indagini preliminari e la tardiva iscrizione nel registro degli indagati), né, tantomeno, l'imputato, che, anzi, (se colpevole) ha l'interesse opposto alla dilatazione dei tempi del processo, nella speranza di ottenere la prescrizione del reato».

ticare che un legislatore avveduto dovrebbe avere un orizzonte più ampio che non quello del solo processo penale: può decidere di non tutelare il danneggiato in sede penale, ma non può decidere di non tutelare il danneggiato (art. 24, co. 1, Cost.). Se non venisse consentito l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, il problema del risarcimento del danno da reato (e di ogni attività necessaria al suo accertamento), non svanirebbe, ma verrebbe scaricato sul processo civile che, allo stato, non sembra goder di miglior salute (per mutuare un'espressione dal gergo economico, «non ci sono pranzi gratis»).

D'altra parte, se pur si volesse ignorare l'attuale condizione del processo civile e ipotizzar che sia rapido ed efficiente, non sarebbe inutile interrogarsi sulla razionalità di un sistema che impone l'instaurazione di un processo penale per stabilire se un accusato ha commesso una truffa e, nel caso, quale pena applicargli e, contemporaneamente, l'avvio di un processo civile per stabilire se è esistito un danno da truffa e, eventualmente, di quale entità.

Uno dei punti principali della questione sta proprio qui: accadono fatti che danno origine a conseguenze sia di natura penale e sia civile che sono così strettamente interconnesse da far apparire inopportuna la separazione dei percorsi di accertamento<sup>66</sup>.

Il problema, semmai, sta altrove, ed è stato alimentato più che dal legislatore<sup>67</sup>, da discutibili decisioni della giurisprudenza, la quale ha consentito di esercitare l'azione civile in sede penale a soggetti privi di legittimazione, talvolta confondendo, più o meno consapevolmente, i presupposti per la partecipazione al procedimento penale degli enti esponenziali con quelli per la costituzione di parte civile<sup>68</sup> o, in altri casi, semplicemente estendendo oltre ogni ragionevole limite la nozione di danno risarcibile<sup>69</sup>.

<sup>66</sup> In questo senso, v. PENNISI, *Parti eventuali ed effetti*, cit. 1306.

<sup>67</sup> In fondo, non ha grande importanza la singolare figura (della quale si poteva fare tranquillamente a meno), degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi da reato prevista dall'art. 91 c.p.p..

<sup>68</sup> È stata così ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile nel processo penale non solo del lavoratore che si era infortunato, ma anche del sindacato Fiom-Cgil «avuto riguardo, per un verso, all'ormai affermato principio della risarcibilità anche di danni (compresi quelli non patrimoniali) non derivanti dalla lesione di diritti soggettivi ma di interessi diffusi giuridicamente protetti della cui tutela si facciano carico gruppi esponenziali dotati di adeguata rappresentatività, come appunto i sindacati» (Cass. Sez., IV, 19 gennaio 2011, n. 9923, in *Riv. pen.*, 2011, 664, che ha espressamente ripreso i principi enunciati da Cass., sez. IV, 18 gennaio 2010, n. 22558, in *Cass. pen.*, 2011, 1126, con nota di PINELLI, *Enti esponenziali e parte civile: la cassazione apre alla legittimazione dei sindacati nel caso di omicidio colposo correlato all'inosservanza della normativa antinfortunistica*; analoga legittimazione è stata riconosciuta da Cass., Sez. I, 16 giugno 2010, n. 33170, in *Guid. dir.*, 2010, 96, ai sindacati «per danni ambientali collegati alla sicurezza dei lavoratori» in un procedimento per i reati previsti dagli artt. 437, 674 c.p.).

<sup>69</sup> Ha così potuto esercitare l'azione civile nel processo penale non solo la persona vittima di una violenza sessuale, ma anche il comune nel cui territorio il delitto era stato commesso, poiché «anche per la



Simili prese di posizioni, se da una parte non hanno nulla a che vedere con il diritto che deve essere assicurato a tutti di poter «agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» (art. 24, co. 1, Cost.), dall'altra hanno dato vigore a (altrimenti meno giustificabili) critiche alla scelta legislativa di consentire al danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale<sup>70</sup>.

Anziché immaginare la creazione di due percorsi che, partendo da uno stesso fatto, si biforcano per il suo accertamento, raddoppiando i costi e aumentando i rischi di incongruenze, sembra opportuno mantenere la figura della parte civile nel processo penale e, considerata l'importanza delle misure finalizzate a prevenire i rischi di dispersione delle garanzie patrimoniali, intervenire a livello normativo per assicurarle maggiori poteri in ambito cautelare. In questo modo verrebbe assicurata una più compiuta attuazione dell'art. 24 Cost. senza interferire con i principi costituzionali sul processo penale e senza mu-

---

prevenzione e la repressione delle violazioni delle norme poste a tutela della libertà di determinazione della donna è configurabile in capo al Comune (che, rispetto al territorio in cui il fatto è commesso, ha una stabile relazione funzionale ed ha inserito tale tutela tra i propri scopi, primari e autonomi) la titolarità di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile in ogni lesione del diritto stesso» (Cass., Sez. III, 19 giugno 2008, in *Cass. pen.* 2010, 1541, con nota di TRIPODI, *L'ente pubblico locale parte civile "allargata": è tempo di ripensamenti?*), e, per lo stesso reato, persino il Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia), che avrebbe subito «un danno diretto e immediato, concretizzatosi nella lesione del prestigio e della credibilità dello stesso, derivante dalla vanificazione del perseguimento e realizzazione dei fini istituzionali propri di tale organismo collettivo, quali la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori» (Cass., Sez. III, 7 febbraio 2008, in *Cass. pen.*, 2009, 1600, con nota di SCARCELLA, *Violenza sessuale sul luogo di lavoro e legittimazione iure proprio del sindacato dell'iscritto a costituirsi parte civile*. V. anche Cass., Sez. I, 8 novembre 2007, in *Cass. pen.*, 2008, 4040, la quale ha ritenuto che nel processo per la strage di Sant'Anna di Stazzema fossero titolari dell'azione civile la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Stazzema e la Presidenza del consiglio dei ministri).

<sup>70</sup> Secondo PENNISI, *Parti eventuali ed effetti*, cit., 1308 «la verità è che la formula adoperata dal legislatore "persona alla quale il reato ha recato danno", per la sua eccessiva genericità non consente di fissare un limite chiaro alla categoria dei legittimati, con l'effetto che nelle situazioni dubbie il giudice penale, anche in considerazione del fatto che l'eventuale decisione negativa non potrà essere impugnata, ne ammette la costituzione: di qui il proliferare, ogni oltre limite, delle parti civili». Per tale ragione l'autore ribadisce la proposta già formulata (PENNISI, voce *Parte civile*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981; in senso analogo, GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971) di limitare la nozione di danno risarcibile in sede penale ai danni «che derivano dalla lesione del bene (o dei beni se si tratta di reati plurioffensivi) tutelati dalla norma penale e di cui il soggetto che chiede di costituirsi parte civile è titolare o contitolare. In altre parole, legittimata a costituirsi parte civile nel processo penale dovrebbe essere soltanto la persona offesa dal reato» (PENNISI, *Parti eventuali ed effetti*, cit., 1308).

Una simile restrizione, forse, non è nemmeno necessaria, e anzi potrebbe lasciar spazio a vuoti di tutela. Per impedire decisioni estemporanee basterebbe applicare la legge che già esiste: per evitare che il Sindacato italiano unitario lavoratori polizia possa costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno subito per la violenza sessuale commessa contro un'iscritta (v. la nota che precede), non è necessaria una modifica del codice ma, semplicemente, la sua applicazione (che evidentemente non c'è stato quando è stato stabilito che quel sindacato fosse riconducibile alla categoria della «persona alla quale il reato ha recato danno»).

tare la natura accessoria e subordinata dell'azione civile rispetto all'azione penale. Allo stesso tempo verrebbe sottratto alla giurisprudenza ogni pretesto per sostituirsi al legislatore e per ignorare il dato letterale delle norme con lo scopo di apprestare una tutela più intensa a interessi che, essa stessa, ritiene meritevoli di maggior tutela<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> L'allusione è, naturalmente, all'orientamento giurisprudenziale (v. *retro* par. 2) che, incurante del dato normativo e della giurisprudenza costituzionale, ritiene che solo riconoscendo alla parte civile la legittimazione a presentare istanza di riesame e a ricorrere per cassazione contro il provvedimento del giudice del riesame si può rispettare il primo comma dell'art. 24 Cost..